



Rapporto esplicativo

**concernente il progetto di nuova ordinanza sulla
procedura d'approvazione dei piani nel settore
dell'asilo (OAPA)**

**e le modifiche dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2) e
dell'ordinanza concernente l'esecuzione
dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
(OEAE)**

**Entrata in vigore parziale della modifica del 25.09.2015 della legge
sull'asilo (LAsi) per velocizzare le procedure d'asilo**

Indice

1.	Parte generale.....	3
1.1	Situazione iniziale.....	3
1.2	Entrata in vigore parziale dell'atto legislativo concernente la velocizzazione delle procedure d'asilo	3
1.3	Scopo e contenuto delle modifiche proposte.....	4
1.3.1	Nuova ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani nel settore dell'asilo.....	4
1.3.2	Altre modifiche di ordinanze.....	5
2.	Parte speciale	6
2.1	Commento al progetto di ordinanza sull'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA).....	6
<i>Capitolo 1</i>	<i>Disposizioni generali</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 1</i>	<i>Oggetto e campo d'applicazione</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Tipologie di procedura e diritto applicabile.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Progetti non soggetti ad approvazione</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Piano settoriale Asilo.....</i>	<i>9</i>
<i>Capitolo 2</i>	<i>Procedura ordinaria di approvazione dei piani.....</i>	<i>10</i>
<i>Sezione 1</i>	<i>Esame preliminare</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>.....</i>	<i>10</i>
<i>Sezione 2</i>	<i>Domanda e picchettamento.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Contenuto della domanda</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Picchettamento e profili</i>	<i>11</i>
<i>Sezione 3</i>	<i>Deposito dei piani e procedura di partecipazione</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Avvio della consultazione</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Deposito ufficiale dei piani.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Partecipazione della popolazione interessata</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Opposizione</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Parere dei Comuni interessati</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Parere dei Cantoni interessati</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Consultazione del richiedente.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Sezione 4</i>	<i>Procedura d'istruzione e di conciliazione</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>.....</i>	<i>14</i>
<i>Sezione 5</i>	<i>Adattamento del progetto</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>.....</i>	<i>14</i>
<i>Capitolo 3</i>	<i>Procedura semplificata di approvazione dei piani.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>.....</i>	<i>15</i>
<i>Capitolo 4</i>	<i>Procedura combinata</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Avvio della procedura.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Picchettamento</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Opposizioni, richieste e pretese.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Procedura abbreviata</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Procedura di conciliazione.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Pretese.....</i>	<i>17</i>
<i>Capitolo 5</i>	<i>Approvazione dei piani</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Decisione di approvazione dei piani</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Notificazione.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>Inizio dei lavori</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Adattamenti ulteriori al progetto.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>Comunicazione della conclusione dei lavori</i>	<i>19</i>

Capitolo 6	<i>Entrata in vigore e durata di validità</i>	19
Articolo 30	19
2.2	Commento all'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)	19
Articolo 24	<i>Durata dell'obbligo di rimborsare le spese</i>	19
Articolo 24a	<i>Durata dell'obbligo di rimborsare le spese per gruppi di rifugiati (nuovo)</i>	20
Articolo 26	<i>Importo e adeguamento della somma forfettaria globale</i>	20
Articolo 27a	<i>Calcolo della somma forfettaria per gruppi di rifugiati (nuovo)</i>	20
Disposizione transitoria	21
2.3	Commento all'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)	21
Sezione 1d	<i>Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l'idoneità al trasporto</i>	21
Articolo 15p	21
3.	Conseguenze finanziarie	21
3.1	Procedura di approvazione dei piani	21
3.2	Modifica dell'OAsi 2	21
3.3	Modifica dell'OEAE	22

1. Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Il 3 settembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo relativo al riassetto del settore dell'asilo¹ (di seguito: «la velocizzazione delle procedure d'asilo»). In esso è proposto che la maggior parte delle procedure sia rapidamente oggetto di una decisione esecutiva emanata nei centri della Confederazione. A tal fine, per la durata della procedura e dell'esecuzione dell'allontanamento ma al massimo durante 140 giorni i richiedenti l'asilo devono essere alloggiati presso centri della Confederazione. Ai sensi di una misura accompagnatoria della velocizzazione procedurale, i richiedenti l'asilo hanno diritto a una consulenza gratuita riguardante la procedura d'asilo nonché al gratuito patrocinio. Se occorrono accertamenti supplementari, la domanda d'asilo è trattata nel quadro di una procedura ampliata. In questo caso il richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone conformemente alla prassi odierna. La procedura ampliata deve sfociare in una decisione esecutiva entro un anno, inclusa l'esecuzione dell'eventuale allontanamento. La competenza per l'esecuzione dell'allontanamento incombe, come tutt'oggi, al Cantone di attribuzione.

Attualmente la Confederazione dispone di circa 1900 posti di alloggio nei propri centri di registrazione e procedura (CRP) ripartiti in sei sedi: Basilea, Vallorbe, Kreuzlingen, Altstätten, Chiasso e (dal 2 maggio 2016) Berna nonché presso il centro di test di Zurigo. Nel quadro della velocizzazione delle procedure d'asilo proposta, per un volume annuo di circa 24 000 domande d'asilo occorrono 5000 posti di alloggio presso i centri della Confederazione. Per realizzare rapidamente la velocizzazione delle procedure d'asilo, la procedura ordinaria per l'autorizzazione di costruzione, particolarmente lunga, dovrà essere sostituita da una nuova procedura di approvazione dei piani nel quadro del diritto federale. L'introduzione di una tale procedura riflette lo spirito delle dichiarazioni congiunte adottate in occasione delle conferenze sull'asilo del 21 gennaio 2013 e del 28 marzo 2014. È stata salutata dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali dei lavori pubblici, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) in occasione della propria assemblea plenaria del 7 marzo 2013 nonché dalla maggior parte dei Cantoni (25) nel quadro della consultazione del progetto relativo alla velocizzazione delle procedure d'asilo².

L'atto legislativo relativo alla velocizzazione delle procedure d'asilo è stato adottato dal Parlamento il 25 settembre 2015 ed è stato accolto dal 66,8 per cento dei votanti e dalla totalità dei Cantoni in occasione dello scrutinio popolare del 5 giugno 2016.

La velocizzazione delle procedure d'asilo richiede un adeguamento radicale dell'organizzazione delle strutture sia per la Confederazione, sia per i Cantoni e i Comuni. Pertanto il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), basandosi sulla pianificazione odierna, parte dal principio che l'atto legislativo entrerà in vigore in maniera scaglionata e sarà posto interamente in vigore all'inizio del 2019 (cfr. n. 1.2). Allora la velocizzazione delle procedure d'asilo sarà operativa in tutta la Svizzera e le procedure d'asilo saranno svolte conformemente alla nuova normativa.

1.2 Entrata in vigore parziale dell'atto legislativo concernente la velocizzazione delle procedure d'asilo

La velocizzazione delle procedure d'asilo richiede importanti lavori di attuazione, pertanto è suddivisa in tre pacchetti legislativi le cui date di entrata in vigore saranno definite a tappe dal Consiglio federale.

Un primo pacchetto di disposizioni può essere posto in vigore senza l'erogazione di disposizioni esecutive a livello di ordinanza (pacchetto 1). Trattasi delle disposizioni indipendenti

¹ FF 2014 6917

² FF 2014 6917 (6973)

dalla parte principale dell'atto legislativo (velocizzazione delle procedure d'asilo, rappresentanza giuridica, creazione dei centri della Confederazione) e che appare opportuno porre in vigore nell'autunno 2016. Queste disposizioni riguardano nello specifico: l'allestimento, congiuntamente ai Cantoni, di un monitoraggio dell'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo respinti (art. 46 cpv. 3 nLAsi) nonché la possibilità per la Confederazione di chiedere la restituzione degli indennizzi versati a titolo forfettario ai Cantoni che non adempiono gli obblighi in materia d'esecuzione oppure di rinunciare a versarli (art. 89b nLAsi); la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, a seconda che il richiedente soggiorni o no presso un centro della Confederazione, per la concessione delle prestazioni dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza nonché per l'istruzione scolastica di base (art. 80 e 80a nLAsi); la possibilità per i Cantoni di concedere l'aiuto sociale durante una moratoria generale delle decisioni in materia d'asilo e dell'esecuzione degli allontanamenti (art. 82 cpv. 2^{bis} nLAsi) e, infine, la comunicazione alla SEM di dati dell'Ufficio centrale di compensazione per la verifica della corretta registrazione in SIMIC delle attività lucrative di persone dei settori dell'asilo e degli stranieri (art. 93^{bis} nLAVS).

Un secondo pacchetto concerne le disposizioni relative alla procedura federale di approvazione dei piani (art. 95a-95/ nLAsi) e all'utilizzo di breve durata di edifici e infrastrutture militari della Confederazione (art. 24c nLAsi), che in vista dell'allestimento dei nuovi centri della Confederazione devono essere poste in vigore quanto prima possibile, unitamente alle necessarie disposizioni esecutive. Lo stesso dicasi delle altre disposizioni contenute nel pacchetto (art. 88 cpv. 3^{bis} nLAsi; art. 71b, 87 cpv. 1 lett. b e d, cpv. 3 e 4 nLStr, abrogazione dell'art. 31 cpv. 3 nLStr) a motivo di diversi fattori quali la certezza del diritto o le ripercussioni finanziarie.

Il presente rapporto esplicativo verte sulle disposizioni esecutive relative al secondo pacchetto. L'entrata in vigore di questo secondo pacchetto è prevista verso la metà del 2017, preliminarmente al piano settoriale Asilo (PSA) relativo ai centri della Confederazione nel settore dell'asilo. Il PSA è tuttora in fase di elaborazione sotto la guida della SEM, con la collaborazione di rappresentanti dell'Amministrazione federale e di rappresentanti di organi cantonali.

L'ultimo pacchetto (pacchetto 3) concerne le restanti disposizioni dell'atto legislativo relativo alla velocizzazione delle procedure d'asilo (disposizioni procedurali, sulla tutela giurisdizionale, ecc.). La sua entrata in vigore è prevista per l'inizio del 2019.

1.3 Scopo e contenuto delle modifiche proposte

1.3.1 Nuova ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani nel settore dell'asilo

Le costruzioni e gli impianti di cui la Confederazione abbisogna per alloggiare i richiedenti l'asilo o per espletare le procedure d'asilo saranno sottoposti, in futuro, a un'unica autorità federale d'approvazione dei piani conformemente a una procedura codificata negli articoli 95a-95/ nLAsi. Questa procedura si fonda sulla procedura d'approvazione dei piani in ambito militare (art. 126-130 della legge militare del 3 febbraio 1995³, LM). Il progetto di nuova ordinanza sull'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA) si fonda pertanto parimenti sull'ordinanza del 13 dicembre 1999⁴ concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari (OAPCM), già ben roduta.

Lo scopo della procedura di approvazione è di esaminare se i progetti di costruzione sono conformi al diritto vigente e di consentire ai privati, ai Comuni, ai Cantoni e alle autorità federali interessate di partecipare alla procedura. Il progetto dell'OAPA enuncia il principio di una procedura in due fasi: anzitutto un esame preliminare del progetto (art. 5 OAPA), quindi la presentazione formale della domanda di approvazione dei piani (art. 6 OAPA). Durante la

³ RS 510.10

⁴ RS 510.51

procedura di esame preliminare il DFGP deve poter farsi un quadro del progetto in modo da poter decidere con cognizione di causa in merito all'ulteriore *modus operandi*.

La procedura ordinaria prevede il deposito dei piani relativi al progetto durante 30 giorni nel Comune interessato. Durante questo lasso di tempo la popolazione può presentare delle proposte oppure fare opposizione. All'occorrenza, l'autorità competente per l'approvazione dei piani organizza sedute di conciliazione. L'osservanza delle varie disposizioni del diritto federale e cantonale afferente è valutata in prima istanza dall'unica autorità d'autorizzazione (DFGP; art. 95a cpv. 1 nLAsi). Il diritto cantonale va considerato purché non limiti in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione (art. 2 cpv. 3 OAPA). Il DFGP assume la propria decisione sotto forma di approvazione dei piani o di rigetto della domanda. Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie (art. 95a cpv. 2 nLAsi). La decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, la cui decisione può a sua volta essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale, la Confederazione definisce le concezioni e i piani settoriali necessari (art. 13 della legge del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio, LPT). La necessità di un piano settoriale per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull'ambiente è codificata espressamente anche nella nLAsi (art. 95a cpv. 4 nLAsi). La pertinente disposizione esecutiva si trova all'articolo 4 OAPA. La bozza del piano settoriale Asilo (PSA) è tuttora in fase di elaborazione sotto la guida della SEM e con la collaborazione di rappresentanti dell'Amministrazione federale e rappresentanti di organismi cantonali.

Nei rapporti con le autorità specializzate della Confederazione è previsto un modello di consultazione in virtù del quale le autorità specializzate interessate possono formulare delle proposte in merito al progetto in questione e motivarle (art. 15 OAPA). Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, il DFGP tenta di giungere a una soluzione consensuale nel quadro di una procedura di eliminazione delle divergenze (art. 62b della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA).

In virtù della LAsi, se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all'espropriazione (art. 95b cpv. 1 nLAsi). Un siffatto rimando al diritto di espropriazione è usuale e si riscontra anche in altri atti legislativi riguardanti l'approvazione dei piani in altri settori, come per esempio nella legge federale sulle strade nazionali. Nonostante questa possibilità decretata dalla LAsi, in linea di massima la procedura di espropriazione non verrà applicata nel quadro della procedura di approvazione dei piani. Come sinora, nell'individuare alloggi adeguati nel settore dell'asilo è data assoluta priorità alla ricerca di soluzioni consensuali. In generale è importante che la Confederazione possa allestire e aprire rapidamente gli alloggi necessari. Pertanto non è logico prevedere, parallelamente a una procedura di approvazione dei piani, lunghe procedure di espropriazione che possono estendersi sull'arco di più anni.

Se per realizzare un progetto occorre tuttavia ricorrere all'espropriazione quale ultima ratio, per esempio allo scopo di allestire un accesso, la pertinente procedura (sempreché si tratti di questioni aventi una rilevanza per il progetto ma non sotto il profilo del diritto patrimoniale) sarà in ogni caso integrata nella procedura di approvazione (procedura combinata, art. 19-24 OAPA), condotta e portata a termine (con l'erogazione di una decisione) dal DFGP.

1.3.2 Altre modifiche di ordinanze

Il pacchetto 2 riguarda inoltre l'entrata in vigore di nuove disposizioni (art. 88 cpv. 3^{bis} nLAsi, art. 71b, 87 cpv. 1 lett. b e d, 3 e 4 nLStr) e l'abrogazione dell'articolo 31 capoverso 3 nLStr che abolirà il privilegio degli apolidi in termini di dimora, prevedendo un trattamento identico

⁵ RS 700

⁶ RS 172.010

a quello riservato ai rifugiati riconosciuti⁷. Queste novità richiedono alcuni adeguamenti a livello esecutivo.

Le proposte modifiche all'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999⁸ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; art. 24, 24a, 26a, 27a) sono finalizzate, da un lato, a garantire la parificazione dei contributi della Confederazione versati per gli apolidi con quelli versati per i rifugiati, e dall'altro lato, a tenere conto della possibilità per la Confederazione di rimborsare durante più di cinque anni le spese per i gruppi di rifugiati ammessi conformemente all'articolo 56 LAsi.

Con la proposta modifica dell'ordinanza dell'11 agosto 1999⁹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; art. 15p) ci si propone di codificare la conservazione e la cancellazione dei dati medici comunicati alla SEM allo scopo di valutare l'idoneità al trasporto dello straniero (art. 71b nLStr).

2. Parte speciale

2.1 *Commento al progetto di ordinanza sull'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)*

Capitolo 1 Disposizioni generali **Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione**

Ad cpv. 1

L'OAPA è applicabile unicamente alla costruzione (inclusa la ricostruzione), alla modifica (ampliamento, ridimensionamento o demolizione) o alla destinazione a nuovo scopo di costruzioni e impianti della Confederazione. La validità della procedura di approvazione dei piani per l'edificazione di costruzioni e impianti (cpv. 1 lett. a) è limitata a dieci anni dall'entrata in vigore dell'OAPA (cfr. art. 31). Questa limitazione non riguarda tuttavia le ristrutturazioni o i lavori di rinnovamento di costruzioni o impianti esistenti nuovamente destinati all'alloggiamento dei richiedenti l'asilo o all'espletamento delle procedure d'asilo (cpv. 1 lett. b).

Sono considerati costruzioni o impianti ai sensi della giurisprudenza relativa all'articolo 22 LPT¹⁰ «*tutti gli impianti durevoli e fissi creati da mano d'uomo che incidono sull'uso del territorio, o perché modificano sensibilmente lo spazio esterno, o perché modificano l'infrastruttura di equipaggiamento, o ancora perché sono suscettibili di nuocere all'ambiente*»¹¹.

Sono parimenti considerate costruzioni o impianti le *costruzioni mobiliari* utilizzate solo a breve termine in luogo fisso. Grazie all'obbligo d'approvazione, il DFGP ha la possibilità di verificare la conformità di un progetto con la legislazione afferente.

Le costruzioni e gli impianti che non servono alla Confederazione per l'alloggiamento dei richiedenti l'asilo o l'espletamento delle procedure d'asilo non soggiacciono alla procedura federale di approvazione dei piani. Se, per esempio, un edificio è utilizzato da un Cantone o da un Comune per alloggiare i richiedenti l'asilo attribuiti loro, qualsiasi progetto di modifica dell'edificio continua a soggiacere alla procedura cantonale. Se a fronte della mancanza di alloggi nei centri della Confederazione questo edificio è tuttavia utilizzato dalla Confederazione (art. 24d nLAsi), un eventuale progetto di costruzione che lo concernesse soggiacerebbe alla procedura federale di approvazione dei piani.

⁷ Cfr. FF **2014** 6917 (7025)

⁸ RS **142.312**

⁹ RS **142.281**

¹⁰ RS **700**

¹¹ Cfr. DTF **113 Ib 314** consid. 2b pag. 315; **123 II 256** consid. 3 pag. 259; **140 II 473** consid. 3.4.1 pag. 479.

Ad cpv. 2

La maggior parte delle edificazioni, delle modifiche o dei cambiamenti di destinazione riguarderà, in futuro, soprattutto costruzioni e impianti che:

- a. servono direttamente all'alloggiamento dei richiedenti l'asilo e alla loro assistenza, ossia tutte le infrastrutture necessarie all'accompagnamento dei richiedenti l'asilo sul loro luogo di soggiorno per assicurare loro, in particolare, la sicurezza all'interno come all'esterno dell'edificio e per garantire loro l'accesso a cure mediche;
- b. fungono da locali di ricreazione o di occupazione per i richiedenti l'asilo, in particolare gli spazi riservati ai giochi e allo sport nonché le aule;
- c. consentono l'espletamento di procedure d'asilo. Trattasi delle infrastrutture che sono perlopiù direttamente connesse con le infrastrutture di alloggiamento e sono principalmente utilizzate dai collaboratori della SEM o dei terzi incaricati, in particolare per svolgere le audizioni dei richiedenti l'asilo o per consigliarli o rappresentarli durante la procedura d'asilo. La disposizione non riguarda invece le infrastrutture che possono servire alla carcerazione amministrativa nel quadro dell'esecuzione delle misure coercitive (art. 75segg. LStr);
- d. sono necessari all'esercizio normale delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a–c. Questa disposizione è finalizzata a rendere le costruzioni e gli impianti gestiti dalla SEM conformi alle norme vigenti, segnatamente alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente.

Ad cpv. 3

In virtù dell'articolo 95a LStr i gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell'aeroporto e fino all'esecuzione dell'allontanamento o fino all'entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all'aeroporto si vedono rifiutare l'entrata o il prosieguo del viaggio (INAD). Una disposizione simile riguardante i richiedenti l'asilo, codificata all'articolo 22 capoverso 3 LAsi, prevede che i gestori di aeroporti sono responsabili dell'approntamento di alloggi a basso costo. Questa disposizione è restata immutata nel progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo. Il diritto federale obbliga pertanto i gestori degli aeroporti a prevedere e mettere a disposizione appositi locali per gli INAD e i richiedenti l'asilo. Questi locali costituiscono degli impianti d'aerodromo ai sensi dell'articolo 2 lettera e dell'ordinanza del 23 novembre 1994¹² sull'infrastruttura aeronautica (OSIA).¹³

Sottoporre la costruzione dei locali per gli INAD al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), autorità d'approvazione dei piani in materia, e sottoporre la costruzione dei locali per i richiedenti l'asilo al DFGP sarebbe contrario ai principi dell'economia procedurale e dell'unità procedurale. L'apertura di due procedure di approvazione distinte non avrebbe alcun senso. Il capoverso 3 ha per scopo di lasciare al DATEC la sola competenza per l'approvazione dei piani concernenti impianti d'aerodromo laddove essi servano nello specifico all'alloggiamento dei richiedenti l'asilo.

La SEM esaminerà i progetti relativi agli impianti d'aerodromo nel quadro della procedura di consultazione delle autorità federali (art. 62a e 62b LOGA).

Articolo 2 Tipologie di procedura e diritto applicabile

Ad cpv. 1 e 2

I progetti soggetti all'OAPA si suddividono, sul piano procedurale, in quattro categorie:

1. progetti ai quali è applicabile la **procedura ordinaria di approvazione dei piani** (art. 5segg.) giacché non sono soddisfatti i presupposti per nessuna delle procedure qui appresso. La procedura ordinaria costituisce la regola ed è applicabile anche in caso di dubbio (art. 95j cpv. 4 nLAsi);

¹² RS 748.131.1

¹³ Cfr. DTF del 18 settembre 2015, 1C-56/2015, consid. 2.

2. progetti la cui entità e le cui conseguenze sono limitate e che pertanto possono essere trattati nel quadro di una **procedura semplificata di approvazione dei piani** (art. 95j nLAsi, art. 18);
3. progetti la cui realizzazione presuppone un'espropriazione e che pertanto vanno valutati nel quadro di una **procedura combinata** (art. 19segg.);
4. progetti che non toccano alcun interesse degno di protezione dell'assetto del territorio, dell'ambiente o di terzi e che pertanto **non necessitano dell'approvazione** (art. 3).

La procedura di approvazione dei piani è retta dalla LAsi e dall'OAPA. Laddove questi due atti normativi non contengano disposizioni specifiche, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁴ sulla procedura amministrativa (PA). Per quanto riguarda la procedura combinata sono applicabili a titolo subsidiario le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930¹⁵ sull'espropriazione (LEspr; art. 95b cpv. 2 nLAsi).

Ad cpv. 3

La disposizione concretizza la ponderazione degli interessi da parte del DFGP nel quadro della procedura (art. 95a cpv. 3 nLAsi). Nel ponderare gli interessi in presenza, l'autorità di approvazione tiene conto del diritto cantonale e del diritto comunale purché non limitino in maniera sproporzionata la costruzione o l'esercizio dei centri che la Confederazione è incaricata di realizzare. Non si tratta tanto di applicare disposizioni dettagliate, quanto piuttosto di considerare disposizioni fondamentali.

Articolo 3 Progetti non soggetti ad approvazione

Ad cpv. 1

Il legislatore ha escluso espressamente dalla procedura di approvazione dei piani i progetti vertenti sull'impiego temporaneo di impianti militari laddove siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 24c nLAsi.

Ad cpv. 2

Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell'assetto del territorio, dell'ambiente o di terzi, i progetti riguardanti costruzioni o impianti non militari non necessitano dell'approvazione laddove si tratti di:

lett. a

normali lavori di manutenzione e di riparazione di costruzioni e impianti (p. es. sostituzione di finestre, ritinteggio). Lavori di ristrutturazione o risanamento totale soggiacciono invece ad approvazione.

lett. b

modifiche di poca entità, segnatamente i progetti riguardanti l'infrastruttura dell'edificio (non visibili dall'esterno) quali la sostituzione o l'ampiamiento delle installazioni sanitarie all'interno dell'edificio.

Le modifiche che non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno soggiacciono invece alla procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 95j cpv. 1 lett. b nLAsi). Soggiacciono parimenti alla procedura semplificata i nuovi piani particolareggiati basati su un progetto già approvato, per esempio allo scopo di sostituire un vecchio sistema di riscaldamento con un nuovo sistema più efficace ed ecologico (art. 95j cpv. 2 nLAsi, cfr. commento *ad art.* 18).

Cambiamenti di destinazione di poca entità, che non comportano modifiche sostanziali segnatamente per quanto riguarda l'intensità dell'impiego dell'edificio. Il fatto di destinare a compiti amministrativi della SEM un edificio amministrativo esistente che comprende

¹⁴ RS 172.021

¹⁵ RS 711

unicamente degli uffici non presuppone un'autorizzazione laddove l'impiego da parte della SEM non sia nettamente più intenso rispetto all'occupazione precedente.

La nozione di «*poca entità*» non è un valore astratto. Si misura in funzione delle dimensioni del progetto e delle sue possibili ricadute.

lett. c

piccoli impianti accessori quali piccoli ripostigli per attrezzi destinati ai programmi d'occupazione, tettoie per biciclette o magazzini per il materiale.

lett. d

costruzioni mobiliari e costruzioni o impianti non fissati al suolo, previsti per una durata massima di 24 mesi (p. es. portineria esterna, container adibiti all'insegnamento o a spazio giochi). Questa durata si discosta dall'OAPCM, la quale prevede una disciplina analoga per soli 18 mesi (art. 5 cpv. 1 lett. d OAPCM), per i motivi seguenti: la SEM deve poter reagire rapidamente alle fluttuazioni, sia in termini di numero di richiedenti l'asilo sia per quanto riguarda la composizione e le esigenze dei vari gruppi di richiedenti (p. es. famiglie, persone sole, minori non accompagnati). Ciò può richiedere temporaneamente locali specifici. In questo contesto si è appurato per esperienza che siffatte strutture provvisorie sono economicamente realizzabili soltanto a partire da una durata di circa 24 mesi.

Tutti questi progetti sono esenti da approvazione unicamente laddove non *tocchino alcun interesse degno di protezione* dell'assetto del territorio, dell'ambiente o di terzi. Sono toccati interessi di terzi ove singoli terzi abbiano a subire maggiori conseguenze che non la collettività. Deve sussistere il rischio di un pregiudizio personale effettivo - obiettivamente dimostrabile. In questo caso occorre concedere al terzo interessato la possibilità di essere sentito nel quadro di una procedura.

Ad cpv. 3

In caso di dubbio occorre segnalare un progetto al DFGP affinché possa stabilire la necessità o meno di svolgere una procedura di approvazione dei piani. Per evitare di ritardare l'esecuzione dei lavori previsti, il progetto dev'essere sottoposto per decisione al DFGP almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 4 Piano settoriale Asilo

Ad cpv. 1

La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro (art. 13 LPT). Per i centri della Confederazione aventi un impatto notevole sul territorio e sull'ambiente occorre pertanto predisporre un piano settoriale nel settore dell'asilo (piano settoriale Asilo, art. 95a cpv. 4 nLAsi).

La pianificazione locale e il coordinamento dettagliato avvengono nel quadro della progettazione particolareggiata e della procedura di approvazione dei piani. La pianificazione settoriale consente una visione d'insieme sotto il profilo territoriale e, pertanto, una migliore attuazione degli obiettivi e dei principi in tema di pianificazione del territorio. Il piano settoriale Asilo definisce i criteri di rilevanza secondo i quali una costruzione o un impianto deve necessariamente figurare nel piano settoriale.

Ad cpv. 2

La disposizione riprende la regola secondo cui i piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale non possono essere approvati se non vi figura la costruzione o l'impianto oppure se il progetto non è inserito nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Asilo.

Ad cpv. 3

La disposizione definisce la competenza interna del DFGP in quanto l'autorità competente per la procedura di modificazione e di adozione del piano settoriale Asilo. La SEM assume

questa responsabilità e consulta i servizi competenti della Confederazione nonché i Cantoni interessati.

Ad cpv. 4

La disposizione riprende il principio di coordinamento tra la procedura del piano settoriale e la procedura di approvazione dei piani. Di norma, la procedura di approvazione dei piani inizia soltanto una volta che il progetto ha lo statuto di «dato acquisito» nel piano settoriale. Se, eccezionalmente, la procedura del piano settoriale è svolta parallelamente alla procedura di approvazione dei piani, il DFGP dovrà provvedere affinché la pubblicazione del piano settoriale (competenza della SEM, cpv. 3) e del progetto siano coordinate.

Capitolo 2 Procedura ordinaria di approvazione dei piani

Sezione 1 Esame preliminare

Articolo 5

Ad cpv. 1

La domanda di esame preliminare è presentata dalla SEM. Sebbene la SEM collabori da vicino con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) nel quadro della realizzazione dei progetti di costruzione e dell'allestimento dei piani e dei dossier, l'UFCL non è abilitato a presentare la domanda. Lo stesso vale per il proprietario di un fondo privato su cui è previsto un progetto di costruzione. Il motivo è che, nella sua domanda, il richiedente deve giustificare le necessità del progetto (lett. a), cosa che la SEM è in grado di fare meglio di chiunque altro per le infrastrutture federali nel settore dell'asilo.

Sulla base dei documenti che valutano l'impatto del progetto sull'assetto territoriale, sull'ambiente e su terzi, il DFGP deve poter rispondere in particolare alle seguenti domande (all'occorrenza il DFGP può esigere che i documenti siano completati o rielaborati, art. 5 cpv. 4):

- Che cosa sarà costruito e in vista di quale impiego?
- Per quali motivi occorre realizzare il progetto?
- Quali interessi del territorio o dell'ambiente potrebbero essere toccati dalla realizzazione e dall'esercizio della costruzione progettata?
- Il progetto tocca in maniera particolare gli interessi di terzi?
- Attorno a quali cifre si aggireranno approssimativamente le spese di costruzione?
- Quale impatto avrà il progetto sull'intensità d'impiego di altri impianti, segnatamente degli impianti di collegamento?
- Trattasi di una singola tappa di un progetto globale?
- In caso di costruzioni mobiliari: qual è la durata prevista?

Ad cpv. 2

Nel quadro dell'esame preliminare, il DFGP definisce in prima linea la procedura applicabile. Decide inoltre in merito alla rilevanza per il piano settoriale. La documentazione della domanda di esame preliminare deve indicare gli interessi dell'assetto del territorio, dell'ambiente e di terzi che potrebbero essere toccati dalla realizzazione e dall'esercizio della costruzione progettata.

La formulazione delle necessità richieste deve pertanto rispondere a determinate esigenze di concretezza. Occorre provvedere alla presentazione tempestiva della domanda di esame preliminare, a maggior ragione in caso di rilevanza per il piano settoriale.

Ad cpv. 3

Per procedere a una valutazione completa dei fatti, il DFGP può consultare autorità specializzate della Confederazione. Può parimenti ordinare un coinvolgimento anticipato della popolazione interessata o di altre cerchie interessate (p. es. ONG). Questa possibilità sarà uti-

lizzata ogni volta che un progetto presenterà un forte potenziale di conflitto e, a fronte di ciò, parrà concludente coinvolgere precocemente le parti potenzialmente interessate.

Sezione 2 Domanda e picchettamento

Articolo 6 Contenuto della domanda

La presentazione (da parte della SEM) della documentazione per la domanda segna l'inizio della procedura di approvazione dei piani. Nel quadro dell'esame preliminare il DFGP stabilisce il numero di esemplari richiesti.

In linea di massima occorre presentare i dati e i documenti indicati alle lettere *a-n*.

Ad lett. *g*: i centri della Confederazione non soggiacciono all'obbligo di presentare un rapporto d'esame dell'impatto sull'ambiente conformemente all'ordinanza del 19 ottobre 1988¹⁶ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA). Occorre tuttavia allegare un breve rapporto (nota) concernente tutti gli interessi dell'assetto territoriale e dell'ambiente e il loro coordinamento con lo stesso.

Ad lett. *l*: per quanto concerne le domande di dissodamento è previsto espressamente che devono contenere indicazioni secondo le direttive giuste l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 30 novembre 1992¹⁷ sulle foreste (Ofo).

Ad lett. *m*: sono richiesti dati relativi all'inserimento del progetto nel piano settoriale Asilo. È sott'intesa la categoria entro la quale il progetto può essere inserito nel piano settoriale (informazione preliminare, risultato intermedio, dato acquisito). Questa esigenza è finalizzata a garantire l'informazione alle autorità federali nel quadro della consultazione (art. 19).

Nel quadro dell'esame preliminare il DFGP indica gli eventuali altri documenti necessari. Ha diritto di esigere che i documenti siano completati o rielaborati.

Nel quadro della procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 95j nLAsi, art. 18) il DFGP può abbassare le esigenze per quanto riguarda i documenti da presentare con la domanda. Pertinenti proposte vanno formulate dalla SEM nel quadro dell'esame preliminare.

Articolo 7 Picchettamento e profili

Al momento della presentazione della domanda, il picchettamento e l'indicazione dei profili devono già essere stati realizzati in modo tale da consentire l'avvio della pubblicazione. Il DFGP può, anzitutto per motivi di sicurezza, concedere agevolazioni. Le pertinenti proposte vanno formulate tempestivamente e comunque al più tardi in concomitanza con la presentazione della domanda conformemente all'articolo 6.

Per tenere conto della proposta formulata dall'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e dall'Unione delle città svizzere (UCS) nell'ambito della consultazione relativa all'avamprogetto di legge¹⁸, la SEM deve informare il Comune con sette giorni di anticipo in merito al picchettamento e alla posa dei profili (cpv. 4).

Nel quadro della procedura semplificata di approvazione dei piani, il picchettamento e l'indicazione dei profili sono richiesti soltanto se espressamente ordinati dal DFGP (art. 95j cpv. 3 nLAsi).

Sezione 3 Deposito dei piani e procedura di partecipazione

Di norma la consultazione nel quadro della procedura ordinaria d'approvazione dei piani si svolge come segue:

- il DFGP comunica il deposito dei piani, incluso il pertinente termine, negli organi ufficiali del Comune, del Cantone e della Confederazione;

¹⁶ RS 814.011

¹⁷ RS 921.01

¹⁸ FF 2014 6917 (6975).

- il Comune assicura l'esposizione pubblica durante 30 giorni (art. 9). In questo lasso di tempo la popolazione interessata ha un diritto di partecipazione (art. 10) e la possibilità di fare opposizione (art. 11). Allo scadere del termine, il Comune trasmette senza indugio al Cantone il proprio parere in merito alle opposizioni e alle proposte ricevute (art. 12).
- All'inizio della procedura di consultazione il Cantone ottiene la documentazione per la domanda. A contare da tale data ha tre mesi di tempo per trasmettere il proprio parere sul progetto al DFGP (art. 13 cpv. 2). Si pronuncia anche in merito al parere del Comune e alle opposizioni e proposte, che ottiene dal Comune al termine dell'esposizione pubblica, circa un mese prima dello scadere del termine di consultazione.
- Il DFGP sottopone alla SEM e alle autorità specializzate della Confederazione i pareri, le opposizioni e le proposte ottenute. Le autorità specializzate della Confederazione, in possesso della documentazione di domanda sin dall'inizio della procedura di consultazione di tre mesi (cfr. art. 8), si pronunciano entro un mese.

Articolo 8 Avvio della consultazione

Il DFGP invia la documentazione relativa alla domanda contemporaneamente alle autorità specializzate della Confederazione interessate, ai Cantoni e ai Comuni.

Articolo 9 Deposito ufficiale dei piani

Tutta la documentazione rilevante relativa alla domanda è depositata ufficialmente. La pubblicazione del deposito ufficiale contiene, oltre all'indicazione della possibilità di opposizione, anche un riferimento alla possibilità di partecipazione ai sensi dell'articolo 10 OAPA.

Articolo 10 Partecipazione della popolazione interessata

Ad cpv. 1 e 3

L'articolo 4 LPT obbliga le autorità a informare la popolazione sulle pianificazioni e a concederle la possibilità di partecipare.

La possibilità di partecipazione è limitata alla procedura ordinaria e combinata di approvazione dei piani (cfr. cpv. 3, secondo cui nell'ambito della procedura semplificata di approvazione dei piani non ha luogo alcuna procedura di partecipazione). La procedura semplificata si applica in particolare ai progetti che non toccano gli interessi degni di protezione di terzi e che hanno unicamente un impatto minimo sulla pianificazione del territorio oppure ai progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili (cfr. art. 95j nLAsi).

La procedura di partecipazione è svolta parallelamente al deposito ufficiale dei piani. In questo modo si evita di rallentare la procedura di approvazione e si garantisce che, nel quadro del loro parere, le autorità tengano conto delle proposte della popolazione. Soltanto in questo modo è possibile garantire la possibilità di un influsso effettivo sul piano e di un miglioramento qualitativo dello stesso grazie alla procedura di partecipazione. Le proposte, come le opposizioni, vanno presentate al Comune per scritto.

Ad cpv. 2

La SEM è libera di svolgere una procedura pubblica di partecipazione già a uno stadio anteriore, prima ancora che la domanda sia presentata. È fatta salva la situazione in cui il DFGP ha ordinato una consultazione anticipata della popolazione nel quadro dell'esame preliminare del progetto (art. 5 cpv. 3).

Se precedentemente è già stata svolta una procedura di partecipazione e se, conseguentemente a tale procedura, le condizioni sono successivamente fortemente mutate, ovvero se le proposte ottenute sono state integrate nel progetto, il DFGP può rinunciare a svolgere una nuova procedura di partecipazione durante il termine di deposito ufficiale dei piani. Ciò può verificarsi, ad esempio, anche laddove la popolazione abbia già avuto una possibilità di partecipare in maniera sufficientemente concreta nel quadro di una procedura del piano settoriale.

Articolo 11 Opposizione

Le opposizioni vanno presentate al Comune. Devono essere formulate per scritto e contenere le conclusioni e una motivazione.

Sono legittimati a fare opposizione in particolare:

- a. le persone i cui interessi degni di protezione sono toccati dal progetto. Ciò presuppone correlazioni particolarmente strette con il progetto di costruzione. L'interesse designo di protezione può essere di natura giuridica o effettiva;
- b. le organizzazioni private con personalità giuridica propria, sempreché siano considerate parti ai sensi della legislazione federale conformemente alla PA (cfr. art. 12 della legge federale del 1° luglio 1966¹⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN; art. 55 della legge del 7 ottobre 1983²⁰ sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; art. 14 della legge federale del 4 ottobre 1985²¹ sui percorsi pedonali e i sentieri, LPS);
- c. le associazioni con personalità giuridica, ove la maggioranza dei loro membri sia direttamente toccata e la tutela degli interessi rappresenti uno scopo statutario;
- d. i Cantoni e i Comuni, ove il progetto tocchi i loro interessi in misura analoga o identica a quelli di un privato. I Comuni e Cantoni interessati godono di un diritto garantito per legge di fare opposizione (art. 95g cpv. 3 nLAsi; cfr. anche art. 14 cpv. 1 LPS) e sono legittimati a ricorrere (art. 95/ cpv. 2 nLAsi);
- e. le persone toccate da un'espropriazione (solo nel quadro della procedura combinata);
- f. in caso di opposizioni collettive e di molteplici opposizioni individuali di stesso tenore, occorre nominare un rappresentante avente procura. Se gli oppositori non hanno designato un tale rappresentante, spetta al DFGP farlo (art. 11a PA).

Articolo 12 Parere dei Comuni interessati

Il Comune trasmette al Cantone il proprio parere sul progetto, unitamente alle opposizioni e alle proposte ricevute, insieme alla documentazione per la domanda. Il DFGP concede al Comune, di norma, un termine di circa un mese e mezzo a tal fine a contare dal deposito dei documenti.

Allo scadere del termine di opposizione, il Comune comunica al DFGP il numero di opposizioni ricevute (cpv. 3).

Se non vuole rischiare di essere escluso dal seguito della procedura (art. 95g cpv. 1 nLAsi), il Comune d'ubicazione della costruzione o dell'impianto deve far valere i propri interessi durante il termine di opposizione (art. 11 cpv. 1)²².

Articolo 13 Parere dei Cantoni interessati

Il Cantone si pronuncia sul parere del Comune nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione entro un termine di tre mesi dall'avvio della procedura di consultazione (art. 8).

Articolo 14 Consultazione del richiedente

La SEM ha la possibilità di pronunciarsi sui pareri cantonali e comunali nonché sulle opposizioni e sulle proposte.

Articolo 15 Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione

Ad cpv. 1

¹⁹ RS 451

²⁰ RS 814.01

²¹ RS 704

²² Cfr. DFT del 21 luglio 2005, 1A. 141/2005.

Le autorità specializzate della Confederazione ricevono la domanda contemporaneamente ai Cantoni e ai Comuni.

Il DFGP può convenire con i servizi della Confederazione interessati²³ di sottoporre loro automaticamente determinate tipologie di progetti conformemente a un elenco di criteri definiti di concerto con ciascuna delle autorità interessate.

Le autorità specializzate della Confederazione interessate possono formulare proposte motivate in merito al progetto. La procedura è retta dagli articoli 62a e 62b LOGA. In caso di divergenze di opinione tra autorità specializzate oppure tra il DFGP e un'autorità specializzata, è ricercata una soluzione consensuale nel quadro di una procedura di eliminazione delle divergenze della durata di trenta giorni. Se non è raggiunto un consenso, la decisione spetta in linea di massima al DFGP. In caso di divergenze su punti essenziali è concordata una soluzione di consenso tra i dipartimenti interessati. Nella motivazione della propria decisione il DFGP è tenuto a indicare i pareri avversi.

Ad cpv. 2

Dopo tre mesi dall'ottenimento della domanda, le autorità specializzate della Confederazione ottengono anche i pareri cantonali e comunali nonché eventuali opposizioni o proposte (cfr. art. 13 cpv. 2). Sono tenuti a pronunciarsi in merito entro un mese. Il termine massimo complessivo per la decisione di approvazione dei piani è dunque di quattro mesi.

Sezione 4 Procedura d'istruzione e di conciliazione

Articolo 16

Il DFGP accerta i fatti d'ufficio. A tal fine si fonda in linea di massima sulla documentazione della domanda e sui pareri inoltrati dai Comuni, dai Cantoni e dalle autorità specializzate della Confederazione. Vaglia anche gli argomenti e le richieste contenuti nelle opposizioni e nelle proposte della popolazione.

Lo scopo della procedura di conciliazione nonché della mediazione da parte del DFGP non è soltanto l'accertamento dei fatti ma anche la promozione di un dialogo costruttivo tra SEM e oppositori (p. es. nel quadro di ispezioni oculari), che eventualmente potrà sfociare nel ritiro delle opposizioni.

Nella propria decisione di approvazione dei piani il DFGP costata i fatti rilevanti (art. 49 lett. b PA).

Sezione 5 Adattamento del progetto

Articolo 17

Ad cpv. 1

Se durante la procedura di approvazione dei piani occorrono adattamenti del progetto, essi devono essere annunciati immediatamente al DFGP. Lo stesso dicasi per l'eventuale adattamento del previsto impiego.

Ad cpv. 2

In caso di adattamenti importanti, il DFGP ordina un deposito ufficiale. Si applica il termine di opposizione di 30 giorni previsto all'articolo 11 capoverso 1. Possono essere fissati termini più brevi di quelli previsti agli articoli 13 capoverso 2 (tre mesi per il Cantone) e 15 capoverso 2 (un mese per le autorità federali). Costituisce un adattamento importante in particolare qualsiasi modifica del progetto che allarga ulteriormente la cerchia delle persone interessate. Nel fissare termini più brevi il DFGP tiene conto dell'entità degli adattamenti.

Per evitare di prolungare inutilmente la procedura di approvazione dei piani occorre annunciare quanto prima possibile gli adattamenti del progetto al DFGP.

Ad cpv. 3

²³ Per es. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), in particolare se il progetto è oggetto di un piano settoriale, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'ispezione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), ecc.

In caso di adattamenti di poca entità, è possibile rinunciare a un ulteriore deposito ufficiale. Il DFGP deve tuttavia informare le parti coinvolte nella procedura in merito agli adattamenti. Lo deve fare al più tardi al momento della notifica della decisione di approvazione dei piani.

Capitolo 3 Procedura semplificata di approvazione dei piani

Articolo 18

Ad cpv. 1

Per motivi di economia procedurale, i progetti che non hanno un impatto sostanziale sull'assetto territoriale, sull'urbanizzazione e sull'ambiente possono essere trattati nel quadro di una procedura semplificata. In caso di dubbio è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani (art. 95j cpv. 4 nLAsi).

Il campo d'applicazione della procedura semplificata di approvazione dei piani e la procedura a esso applicabile sono descritti nell'articolo 95j capoversi 1-3 nLAsi:

Art. 95j Procedura semplificata di approvazione dei piani

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

- a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b. edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull'ambiente;
- c. edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3 L'autorità d'approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità d'approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità d'approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

L'articolo 95j capoverso 2 nLAsi si riferisce in particolare ai casi in cui è elaborato un piano particolareggiato per un progetto di costruzione già approvato. Si pensi in particolare all'elaborazione di nuovi piani particolareggiati per la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente con un impianto più efficace ed ecologico²⁴.

Il DFGP può, nel quadro della procedura semplificata, ridurre le esigenze per quanto riguarda la documentazione di domanda. Pertinenti richieste vanno presentate già nel quadro della domanda di esame preliminare (art. 5).

Occorre consultare i Cantoni e i Comuni soltanto laddove necessario. Un progetto riguardante uno spazio limitato interesserà in primis il Comune di ubicazione ed eventualmente un servizio cantonale specializzato. Di norma, pertanto, il DFGP sentirà il Comune e il servizio specializzato in questione. La consultazione delle autorità specializzate della Confederazione è retta dall'articolo 62a LOGA e da quanto convenuto al riguardo tra le parti interessate (cfr. commento ad art. 15 cpv. 1). Il DFGP fissa un termine adeguato per l'inoltro dei pareri, di norma inferiore a quello previsto nel quadro della procedura ordinaria. Non è escluso che il Comune o il Cantone chieda l'avvio di una procedura ordinaria con deposito ufficiale dei piani, richiesta cui il DFGP può accedere.

Sono legittimate a fare opposizione unicamente le parti particolarmente toccate, coinvolte nella procedura dal DFGP (p. es. proprietario del fondo) e che non hanno precedentemente comunicato per scritto il loro consenso al progetto previsto. Queste parti dispongono di un termine di opposizione di 30 giorni dall'ottenimento dei documenti. Grazie a questa procedura, nella maggior parte dei casi non occorrono né picchettamento né profili.

²⁴ FF 2014 6917 (7010).

Ad cpv. 2

In caso di adattamenti importanti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani, le parti interessate hanno diritto di essere sentite. In linea di principio non si procede al deposito ufficiale dei piani, salvo se gli adattamenti richiedono l'applicazione della procedura ordinaria di approvazione dei piani. Il DFGP comunica alle parti gli adattamenti di poca entità al più tardi nel quadro della decisione di approvazione dei piani.

Capitolo 4 Procedura combinata

Articolo 19 Avvio della procedura

Ad cpv. 1

Se per la realizzazione di un progetto è necessaria un'espropriazione, la pertinente procedura legale è combinata con la procedura di approvazione dei piani. In questi casi il DFGP svolge anche la procedura conformemente al diritto in materia di espropriazione, sempreché non si tratti di questioni di diritto patrimoniale. Le questioni patrimoniali sono trattate dalla commissione di stima dopo il passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani, la quale contiene anche il titolo di espropriazione.

Ad cpv. 2

La SEM deve allestire, per ogni Comune toccato dal progetto, un piano da cui risultino la natura, l'estensione e l'ubicazione del progetto stesso (art. 27 cpv. 1 LEspr). Deve inoltre allestire, per ogni Comune, un piano d'espropriazione ed una tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione, che trasmette poi al DFGP. Quest'ultimo chiede all'occorrenza ulteriori complementi.

Articolo 20 Picchettamento

Il picchettamento e l'eventuale indicazione dei profili vanno realizzati dalla SEM prima del deposito ufficiale dei piani (art. 28 LEspr).

Dopo l'esame, il DFGP inoltra ai Comuni, in vista del deposito ufficiale dei piani, i documenti forniti. Il deposito ufficiale dei piani avviene in concomitanza con il deposito ufficiale della documentazione di domanda conformemente all'articolo 10. Se è applicabile la procedura semplificata, di norma la procedura legale di espropriazione è svolta in forma abbreviata.

Il deposito ufficiale provoca il bando di espropriazione. Ciò significa che dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.

Articolo 21 Opposizioni, richieste e pretese

Il termine di opposizione è di 30 giorni (art. 95g nLAsi, 30 LEspr). Per gli interessati che ricevono un avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dal giorno del ricevimento di esso avviso (art. 31 cpv. 2 LEspr). Trascorso il termine per le notificazioni, si può far opposizione all'espropriazione soltanto alla condizione che l'opera non sia stata ancora incominciata e che l'inosservanza del termine non sia imputabile a colpa dell'oppositore stesso (art. 39 cpv. 1 LEspr). Opposizioni e domande successive vanno presentate al DFGP (art. 95g cpv. 2 nLAsi).

Articolo 22 Procedura abbreviata

Se l'espropriazione rappresenta un intervento di poca entità (p. es. diritto di passo) e se gli interessati sono chiaramente identificabili, il DFGP può autorizzare lo svolgimento di una procedura abbreviata. In questo caso non si procede al deposito ufficiale dei piani bensì unicamente all'informazione degli interessati (art. 34 LEspr).

Articolo 23 Procedura di conciliazione

Di norma è svolto un colloquio di conciliazione sul posto. Vengono discusse le domande depositate e si procede alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi.

Articolo 24 Pretese

Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani segue, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione di stima. Il DFGP trasmette al presidente della Commissione di stima i documenti di cui all'articolo 95k cpv. 2 nLAsi (i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate).

Capitolo 5 Approvazione dei piani

Articolo 25 Decisione di approvazione dei piani

Ad cpv. 1

In virtù dell'interesse pubblico a un effetto quanto più possibile immediato delle nuove prescrizioni, la domanda è valutata secondo il diritto vigente al momento della decisione.

Affinché il DFGP possa approvare un progetto, lo stesso deve rispondere ai criteri della legislazione applicabile. Questa esigenza si riferisce all'insieme del diritto federale. Il diritto cantonale o comunale va considerato purché non limiti in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione (art. 95a cpv. 3 nLAsi, art. 2 cpv. 3). Sotto il profilo formale il DFGP deve verificare in particolare che siano stati concessi i diritti di partecipazione ai terzi interessati.

L'approvazione dei piani costituisce un'approvazione globale coordinata, pertanto contiene anche tutte le altre autorizzazioni federali necessarie (art. 95a cpv. 2 nLAsi).

Ad cpv. 3

Con l'approvazione dei piani il DFGP decide simultaneamente anche circa:

lett. a

le richieste delle autorità specializzate della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché le opposizioni ai sensi dell'articolo 11;

lett. b

le opposizioni contro espropriazioni, le domande intese a modificare il piano conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettera b LEspr nonché le domande volte a mitigare le conseguenze dell'espropriazione (art. 7-10 LEspr);

lett. c

le condizioni e gli oneri laddove siano oggettivamente giustificati. Sono comprese anche le condizioni dell'Ispettorato del lavoro (cfr. art. 7 della legge del 13 marzo 1964²⁵ sul lavoro, LL). In vista del controllo dell'esercizio, nella decisione di approvazione dei piani può essere formulata quale condizione una riserva ai sensi di una conferma di ricezione;

lett. d

le condizioni concernenti il controllo dei lavori di costruzione e l'esercizio (il DFGP è al tempo stesso l'autorità di sorveglianza);

lett. e

la considerazione delle proposte formulate durante la procedura di partecipazione.

Ad cpv. 4

Di norma il DFGP assume la decisione entro tre mesi dalla conclusione della procedura di eliminazione delle divergenze. Tale procedura termina nel momento in cui il DFGP dispone di tutte le basi necessarie per la decisione. Il termine di tre mesi concretizza l'obbligo del Consiglio federale di fissare un termine per l'approvazione dei piani (art. 62c cpv. 1 LOGA). Se non è possibile rispettare il termine, il DFGP informa la SEM e le indica i motivi nonché il

²⁵ RS 822.11

termine entro il quale sarà assunta la decisione di approvazione dei piani (art. 62c cpv. 2 LOGA).

L'approvazione dei piani decade inutilizzata se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione (art. 95i cpv. 2 nLAsi). Per gravi motivi, l'autorità d'approvazione può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è tuttavia esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione (art. 95i cpv. 3 nLAsi).

Articolo 26 Notificazione

La decisione è notificata con invio raccomandato alla SEM, ai Cantoni e Comuni interessati nonché agli oppositori. Il DFGP comunica inoltre le sue decisioni alle autorità specializzate della Confederazione interessate. Infine, le decisioni di approvazione dei piani sono segnalate nel Foglio federale.

La decisione di approvazione dei piani può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale (art. 95i cpv. 1 nLAsi). La decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF; art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005²⁶ sul Tribunale amministrativo federale, LTAF). Il termine di ricorso è di 30 giorni a contare dal giorno seguente la notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 e 50 cpv. 1 PA). Nella procedura di approvazione dei piani, il TAF è un'autorità di ricorso di prima istanza, pertanto la sua sentenza è impugnabile dinanzi al Tribunale federale (TF; art. 82 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005²⁷ sul Tribunale federale, LTF). Il termine di ricorso è di 30 giorni a contare dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere (art. 95i cpv. 2 nLAsi). Se non vuole essere escluso dal seguito della procedura, il Comune interessato deve far valere i propri interessi durante il deposito dei piani (cfr. commento ad art. 11).

Articolo 27 Inizio dei lavori

La realizzazione del progetto può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato (cpv. 1).

La decisione di approvazione passa in giudicato quando:

- a. il termine di ricorso di 30 giorni è scaduto inutilizzato;
- b. le parti rinunciano espressamente ad adire le vie legali;
- c. il ricorrente ritira il ricorso;
- d. il Tribunale amministrativo federale (TAF) rigetta il ricorso; al riguardo va tuttavia precisato che, sebbene la decisione del TAF passi in giudicato unicamente allo scadere del termine di ricorso al Tribunale federale (TF), è tuttavia immediatamente esecutiva giacché il ricorso al TF non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF), salvo se il giudice dell'istruzione decide altrimenti (art. 103 cpv. 3 LTF).

Ad cpv. 2

Il DFGP può togliere l'effetto sospensivo al ricorso (art. 55 cpv. 2 PA) e autorizzare l'esecuzione immediata dei lavori laddove siano soddisfatte le condizioni alternative seguenti:

- a. gli interessati abbiano acconsentito ad anticipare l'inizio dei lavori (lett. a);

²⁶ RS 173.32

²⁷ RS 173.110

- b. le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e la SEM possa assicurare il ripristino nello stato originale (lett. b);
- c. sussista una particolare urgenza (lett. c).

Articolo 28 Adattamenti ulteriori al progetto

Tutti gli adattamenti apportati al progetto dopo l'approvazione dei piani vanno sottoposti al DFGP. Essa ordina una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti. Se invece gli adattamenti sono di poca entità e hanno conseguenze trascurabili, non occorre una nuova procedura.

Articolo 29 Comunicazione della conclusione dei lavori

La SEM informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

Capitolo 6 Entrata in vigore e durata di validità

Articolo 30

Ad cpv. 1

L'entrata in vigore degli articoli 95a-95/ nLAsi relativi all'approvazione dei piani di costruzioni della Confederazione nel settore dell'asilo e della relativa ordinanza di esecuzione (OAPA) è prevista per la metà del 2017.

Ad cpv. 2

La disposizione prevede l'abrogazione dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a (oggetto e campo d'applicazione) dieci anni dopo la loro entrata in vigore. Questo termine corrisponde alla durata di validità dell'articolo 95a capoverso 1 lettera a nLAsi²⁸. Allo scadere del termine di dieci anni, i progetti della Confederazione per l'edificazione di nuove costruzioni o impianti destinati all'alloggiamento dei richiedenti l'asilo o all'espletamento delle procedure d'asilo saranno esaminati nel quadro di procedure di approvazione cantonali.

2.2 Commento all'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Articolo 24 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

Ad cpv. 1 lett. c

Secondo il nuovo diritto gli apolidi non avranno più diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno legale in Svizzera (cfr. abrogazione dell'art. 31 cpv. 3 LStr). Ciò corrisponde al disciplinamento vigente per i rifugiati riconosciuti. Per garantire la neutralità dei costi, all'articolo 87 nLStr il legislatore ha pertanto limitato a un massimo di cinque anni l'obbligo della Confederazione di versare ai Cantoni un importo forfettario per gli apolidi titolari di un permesso di dimora. Occorre pertanto un pertinente adeguamento a livello di ordinanza (art. 24 cpv. 1 lett. c OAsi 2). Si tratta di codificare espressamente l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese durante al massimo cinque anni e di stralciare il rimando all'articolo 31 capoverso 3 nLStr.

Ad cpv. 4 e 5

Il rimborso delle spese per rifugiati appartenenti a un gruppo di rifugiati conformemente all'articolo 56 LAsi è ormai retto in un articolo a parte (art. 24a), pertanto i capoversi 4 e 5 sono abrogati.

²⁸ Vedi n. V cpv. 3 della modifica della LAsi del 25 settembre 2015.

Articolo 24a Durata dell'obbligo di rimborsare le spese per gruppi di rifugiati (nuovo)

Con l'articolo 88 capoverso 3^{bis} nLAsi, il legislatore ha creato la base legale, sotto il profilo formale, affinché la Confederazione possa rimborsare ai Cantoni le spese per i rifugiati appartenenti a un gruppo di rifugiati conformemente all'articolo 56 LAsi (di seguito: rifugiati nell'ambito del reinsediamento) per un periodo superiore a cinque anni. Ciò vale in particolare per le persone che al momento dell'entrata sono anziane o disabili. La nuova disposizione può riguardare anche persone in cattiva salute (disturbi congeniti, ferite di guerra o dovute alla fuga, infortuni, gravi traumi, malattie croniche, ecc.) che per questo motivo non sono o sono difficilmente integrabili nel mercato del lavoro. Anche altri rifugiati nell'ambito del reinsediamento provocano spesso spese elevate (soprattutto di assistenza), come per esempio i minori non accompagnati o le persone particolarmente bisognose di assistenza. Queste persone abbisognano di un sostegno più protratto. Siccome la Confederazione ammette attivamente queste persone, accanto ai richiedenti l'asilo che vengono di propria iniziativa in Svizzera, è giustificato un rimborso di più lungo periodo delle spese connesse da parte della Confederazione.

Per ragioni amministrative si rinuncia a definire i casi concreti che soddisfano le condizioni per una presa a carico finanziaria più protratta. In particolare nei casi di malattia è difficile definire criteri oggettivi per una durata più protratta del rimborso delle spese, giacché il decorso della malattia e il suo influsso sulla collocabilità sono difficilmente prevedibili al momento dell'entrata. Anche la delimitazione di questi casi appare difficoltosa. Il sistema di indennizzo forfettario introdotto nel 2008 (somme forfettarie globali) sarà applicato anche ai rifugiati nell'ambito del reinsediamento (senza previo esame individuale). Questa procedura è particolarmente idonea nel quadro dell'ammissione di grossi gruppi di rifugiati nell'ambito del reinsediamento. L'esame individuale previsto dal diritto vigente richiederebbe un onere supplementare sproporzionatamente elevato per la Confederazione e i Cantoni, sia sul piano finanziario che in termini di personale. Il sistema di finanziamento riguardante i rifugiati nell'ambito del reinsediamento va pertanto adeguato.

Occorre dunque un nuovo sistema che preveda il versamento della somma forfettaria globale per tutti i rifugiati nell'ambito del reinsediamento durante sette anni a contare dall'entrata, anche in caso di esercizio di un'attività lucrativa. Il fatto di non considerare il tasso di attività nel computo della somma forfettaria (cfr. nuovo art. 27a) deve costituire un incentivo finanziario per i Cantoni a integrare quanto prima possibile un numero quanto più elevato possibile di persone nel mercato del lavoro. In questo modo i Cantoni possono costituirsi delle riserve finanziarie per i gruppi di persone appartenenti ai rifugiati nell'ambito del reinsediamento per i quali le spese sono indennizzate per oltre cinque anni.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, la somma forfettaria è pertanto versata durante sette anni per tutti i rifugiati nell'ambito del reinsediamento residenti in Svizzera. Dopo cinque anni, tuttavia, la cerchia dei fruitori è ristretta ai sensi dell'articolo 88 capoverso 3^{bis} nLAsi: serve, cioè, unicamente alla copertura delle spese occasionate da minorenni non accompagnati, anziani e persone che soffrono di gravi problemi di salute fisici o psichici (come tuttora conformemente all'art. 24 cpv. 4OAsi 2) che dopo cinque anni di dimora in Svizzera non sono ancora economicamente indipendenti oppure non hanno diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali che assicurino il loro sostentamento.

Siccome la disposizione di legge utilizza il termine «segnatamente», significando in tal modo che l'elenco non è esaustivo, la disposizione esecutiva può aggiungere il gruppo particolarmente bisognoso di assistenza dei minorenni non accompagnati.

Articolo 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

Ad cpv. 1

Il campo di validità è stato esteso, nel capoverso 1, ai rifugiati nell'ambito del reinsediamento.

Articolo 27a Calcolo della somma forfettaria per gruppi di rifugiati (nuovo)

In questa disposizione è codificata la nuova formula per il calcolo della somma forfettaria globale mensile per Cantone destinata ai rifugiati nell'ambito del reinsediamento.

Disposizione transitoria

Per motivi di pari trattamento dei rifugiati nell'ambito del reinsediamento entrati in Svizzera prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento, l'obbligo di rimborsare le spese durante sette anni di cui all'articolo 24a si riferisce anche a questo gruppo di persone. Gli articoli 26 capoverso 1 e 27a sono applicabili dall'entrata in vigore della modifica di ordinanza.

2.3 Commento all'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Sezione 1d Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

Articolo 15p

Conformemente all'articolo 71b capoverso 2 nLStr, il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati medici riguardanti l'idoneità al trasporto delle persone allontanate trasmessi. Con la presente disposizione esecutiva il Consiglio federale realizza questo suo mandato.

I dati personali degni di protezione possono essere utilizzati, ovvero conservati soltanto fintantoché ciò è necessario per l'espletamento di un dato compito. Con la nuova disposizione riguardante la trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto s'intende garantire che la competente autorità d'esecuzione sia a conoscenza dello stato di salute del rimpatriando e possa adottare le misure del caso volte a tutelarne la sicurezza.

Dopo l'avvenuta esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non vi è più necessità alcuna di conservare i dati medici, pertanto gli stessi vanno immediatamente cancellati.

Laddove non sia possibile eseguire l'allontanamento o l'espulsione (p. es. per ragioni tecniche) e lo specialista medico curante abbia già trasmesso i dati medici, gli stessi devono poter essere conservati. Trattasi di una disposizione concludente in vista di consentire il ricorso a questi dati al momento di una futura, nuova valutazione dell'idoneità al trasporto.

3. Conseguenze finanziarie

3.1 Procedura di approvazione dei piani

La semplificazione e la concentrazione della procedura di approvazione dei piani nel settore dell'asilo non ha conseguenze finanziarie rilevanti sulle finanze dei Cantoni e dei Comuni. La proposta modifica comporterà un onere lavorativo supplementare per l'autorità unica (Segreteria generale del DFGP) e una diminuzione dei compiti delle autorità competenti secondo il vecchio diritto (procedura di diritto cantonale). Complessivamente, tuttavia, la mole di lavoro resterà invariata.

L'autorità unica dovrà dotarsi di personale supplementare per svolgere le procedure di approvazione dei piani per le costruzioni nel settore dell'asilo.

3.2 Modifica dell'OAsi 2

Con la modifica di legge è soppresso il diritto degli apolidi all'ottenimento del permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera. La conseguente, nuova limitazione a cinque anni dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese per gli apolidi titolari di un permesso di dimora conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera c è finanziariamente

te neutra e non comporta nessuna conseguenza in termini di personale per Confederazione e Cantoni.

Il nuovo sistema di finanziamento per i rifugiati nell'ambito del reinsediamento conformemente agli articoli 24a, 26 capoverso 1 e 27a (in virtù dell'art. 88 cpv. 3^{bis} nLASi) è finanziariamente neutro. Per determinati rifugiati nell'ambito del reinsediamento la Confederazione versa già tuttora la somma forfettaria globale durante più di cinque anni, ossia laddove già al momento di entrare in Svizzera le persone in questione erano disabili, anziane o malate oppure laddove sono entrate in Svizzera in qualità di minori non accompagnati. Nel settembre 2013 il Consiglio federale ha deciso di ammettere 500 vittime della guerra civile siriana bisognose di protezione nel quadro di un progetto pilota. Nel frattempo queste persone sono giunte in Svizzera. Nella primavera 2015 il Consiglio federale ha inoltre deciso di ammettere altre 3000 vittime del conflitto siriano (rifugiati nell'ambito del reinsediamento e visti umanitari per membri della famiglia di persone ammesse provvisoriamente). Nell'autunno 2015 il Consiglio federale ha deciso di partecipare al programma di ricollocazione dell'Unione europea computando le persone ammesse in tale contesto sul precitato contingente di 3000 persone. La SEM parte dal presupposto che nel quadro di questi contingenti entreranno in Svizzera attorno ai 1500 rifugiati nell'ambito del reinsediamento. Il nuovo sistema di finanziamento genera, per questi 1500 rifugiati e durante un periodo di sette anni, dei costi per la Confederazione pari a 27 milioni di franchi annui, ovvero 189 milioni complessivi.

In virtù delle esperienze maturate durante il progetto pilota si può dare per acquisito che molte delle persone che entreranno in questo contesto saranno affette da gravissimi problemi psichici e fisici. La SEM prevede che, con ogni probabilità, circa il 25 per cento di questi rifugiati nell'ambito del reinsediamento dipenderanno in permanenza o per lungo tempo dall'aiuto sociale. Per il restante 75 per cento si può partire dal presupposto che saranno integrati nel mercato del lavoro oppure che, dopo cinque anni di soggiorno, avranno diritto alle prestazioni di un'assicurazione sociale (AVS, AI, prestazioni complementari).

Nel vecchio sistema di funzionamento, le spese incorse dalla Confederazione per il gruppo di persone dipendenti in permanenza o a lungo termine dall'aiuto sociale durante un periodo medio di 15 anni ammonterebbero a 196 milioni di franchi.

3.3 Modifica dell'OEA

La conservazione e la successiva cancellazione dei dati medici riguardanti l'idoneità al trasporto non dovrebbero avere conseguenze finanziarie di sorta. Ciò, in particolare, giacché non occorre predisporre un nuovo sistema informatico per la conservazione dei dati.

Le autorità cantonali competenti per l'allontanamento o l'espulsione decidono liberamente le modalità della conservazione dei dati. Al momento non è pertanto possibile stimare le conseguenze finanziarie concrete per le autorità cantonali interessate.